

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro VI - Della tutela dei diritti

Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

Art. 2801 Consegna del documento

Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.